Allegato 2.1

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI FAMILIARI NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA

(ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e art. 22 comma 3 lettera f della

lp 13/2007, deliberazione della G.P. n. ….. del …...)

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da , nata/nato a ……, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale in _____– C.F. e P. IVA_____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. __
Oggetto e finalità del Servizio

1. La Casa comunitaria integrata per nuclei familiari, prevede un'accoglienza residenziale, con carattere di temporaneità, anche nella forma di coabitazione secondo un modello organizzativo di tipo familiare, rivolta a nuclei familiari senza dimora, presenti sul territorio provinciale, con la presenza di almeno un figlio minorenne, in situazione di grave disagio abitativo e socio-economico, che richiede un intervento indifferibile, finalizzata ad offrire interventi in un contesto in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali.

2. Il Servizio, attraverso la pronta accoglienza, è finalizzato a soddisfare i bisogni primari, a

favorire il sostegno, l'orientamento, l'accompagnamento e il supporto nel disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative nonché a garantire protezione e tutela dei diritti dei minori anche favorendo l'attivazione dei componenti adulti rispetto al proprio percorso di superamento della situazione di bisogno indifferibile.

3. L'accoglienza comprende un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio in modo da garantire un intervento che punti al perseguimento del maggior grado di inclusione sociale.

4. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale a seguito della valutazione dell'esistenza di un bisogno indifferibile e della necessità di una pronta accoglienza o nei casi di emergenza tramite il Pronto intervento sociale.

5. La durata dell'accoglienza è breve, comunque di norma non superiore a sei mesi. In presenza di situazioni particolarmente problematiche o per garantire il tempo necessario per il passaggio al contesto alternativo individuato, sono possibili tempi di accoglienza superiori.

6. Il servizio oggetto di questa Convenzione, si svolge presso una struttura messa a disposizione dalla Provincia e ubicata a Trento, Via Bezzecca n. 10 (p.ed. 3995 C.C. Trento) e presso una o più strutture in disponibilità del Soggetto Gestore, ubicate a_ ___

7. Costituisce parte integrante di questa Convenzione, quanto descritto dal Soggetto gestore nella proposta progettuale presentata con la domanda di convenzionamento, eventualmente ridefinita per renderla compatibile con l'Avviso e con i bisogni dei destinatari.

Art. __
Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal ……. e termina il 31 dicembre 2027. Potrà essere prorogata per un massimo di ulteriori 60 mesi, tramite sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale e ferma restando la disponibilità in capo alla Provincia della struttura di cui all'articolo 2 dell'Avviso.

Art. __
Destinatari del servizio

1. Il servizio previsto nella presente convenzione è rivolto a nuclei familiari senza dimora, presenti sul territorio provinciale, con la presenza di almeno un figlio minorenne, in situazione di grave disagio abitativo e socio-economico, che richiede un intervento indifferibile.

Art. __
Numero di posti

1. Le Case comunitarie integrate oggetto di questa Convenzione hanno la capienza complessiva di

n. … posti letto, di cui n. 24 presso la struttura messa a disposizione dalla Provincia e n… posti letto nelle strutture in disponibilità del Soggetto Gestore.

2. Il soggetto gestore mette a disposizione una o più strutture situate nel comune di Trento, idonee allo svolgimento esclusivo del Servizio e che rispettano i requisiti strutturali previsti dal Regolamento.

Art. __
Variazioni delle tipologie di servizio e modifica della convenzione

1. La struttura indicata all'art. 2, messa a disposizione dall'ente pubblico, nonché le strutture messe a disposizione dall'ente proponente, possono essere successivamente adibite, su iniziativa della Provincia o previo accordo con la stessa, a target di utenza diversi o a sottotipologie di servizio diverse rispetto a quella originaria, rientranti in ogni caso nella fattispecie di "Centro di accoglienza notturna", scheda 2.5 del Catalogo alle medesime condizioni stabilite con il presente Avviso.

2. L'eventuale variazione della tipologia di target di utenza o di servizio possono determinare una revisione dell'importo del contributo destinato a rimborso delle spese e della relativa convenzione con il soggetto gestore.

Art. __
Adempimenti in capo al Soggetto Gestore

1. Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a garantire, in caso di subingresso nel finanziamento del servizio Casa comunitaria integrata per nuclei familiari, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione dello stesso, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

2. Il Soggetto Gestore, prima dell'avvio dell'attività, stipula un'assicurazione a copertura del danni da calamità naturali e eventi catastrofali, con durata fino alla scadenza della convenzione.

3. Il Soggetto gestore deve svolgere il servizio secondo le indicazioni della Provincia tenuto conto del progetto ammesso al convenzionamento.

Art __
Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Gestore assicura:

a) al personale un'idonea formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;

b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. __
Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;

b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. __
Obblighi in materia di sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto gestore è tenuto a rispettare tempestivamente e integralmente tutte le disposizioni, le prescrizioni e i protocolli vigenti, emanati dalle autorità competenti nazionali e locali, finalizzati alla prevenzione, al contenimento e alla gestione della diffusione di epidemie, pandemie o altre emergenze sanitarie pubbliche.

Art. __
Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. __
Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. __
Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine al rimborso spese è fissato nell'importo massimo di Euro _____

2. In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 13, 14 e 15 dell'avviso.

Art. __
Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del finanziamento e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. __
Decadenza, rinuncia e revoca del finanziamento

1. Il Soggetto Gestore decade dal finanziamento:
 a) in caso di perdita dei requisiti previsti all'art. 3 dell'Avviso;
 b) in caso di inosservanza di quanto previsto dall'Avviso e dalla convenzione o dagli accordi;

c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.
e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. , comma .

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia alla convenzione da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

6. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. __

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, anche per quanto attiene all'importo del contributo destinato al rimborso delle spese, su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, anche con riferimento all'articolo 16 dell'avviso, o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Progetto in essere o un aumento della ricettività. La revisione può essere effettuata anche attraverso un procedimento di coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Qualora dall'esito della revisione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo concesso. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. __

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sul rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione, sulla corretta erogazione e efficacia delle prestazioni previste e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. __
Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG è _____.

Art. __
Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.